CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

QUATTORDICESIMA LEGISLATURA

DOC. N. 18/XIV

Statuto dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari

pervenuto il 26 settembre 2011

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

STATUTO

Articolo 1

Legge istitutiva

L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari è stato istituito con la Legge Regionale 14 settembre 1987, n. 37 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna" e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Denominazione e sede

Negli atti l'Ente si identifica con il nome "Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari", di seguito qui denominato Ersu di Cagliari.

Ha sede legale ed amministrativa in Cagliari, in Corso Vittorio Emanuele II n. 68.

Articolo 3

Norme generali di riferimento

All'Ersu di Cagliari si applicano le disposizioni previste dalla Legge istitutiva di cui all'art. 1 e, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge 2 dicembre 1991 n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari" e le disposizioni di legge previste per gli Enti Pubblici non aventi natura economica.

Trovano altresì applicazione le seguenti normative:

a) Legge Regionale 3 maggio 1995, n. 11 "Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione".

b) Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14 "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali".

c) Legge Regionale 23 agosto 1995 n. 20 "Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale".

Articolo 4
Natura giuridica

L'Ersu di Cagliari è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è un Ente strumentale della Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 5
Autonomia e potestà regolamentare

L'Ersu di Cagliari ha potere regolamentare e gode di autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria.

Articolo 6
Finalità istituzionali

In armonia con quanto disposto dagli articoli 3, 33, 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, l'Ersu di Cagliari ha lo scopo di favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario ed in modo particolare:

a) promuovere l'accesso e facilitare la frequenza ai corsi universitari, post-universitari e d'istruzione superiore;

b) permettere il raggiungimento dei più alti gradi d'istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli, rimuovendo gli ostacoli d'ordine economico e sociale che a ciò si frappongono;

c) favorire l'orientamento verso facoltà, istituti d'istruzione superiore, corsi post-

universitari le cui materie d'insegnamento siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva e sociale della Sardegna.

L'Ersu di Cagliari recepisce e dà attuazione alle linee d'indirizzo e alle disposizioni emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna in materia di diritto allo studio universitario e di sostegno all'istruzione universitaria nelle diverse tipologie e nei vari gradi.

Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali l'Ersu di Cagliari instaura rapporti di collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, gli Enti locali, l'Università degli Studi di Cagliari e gli Istituti di istruzione superiore aventi sede amministrativa nella Città di Cagliari, nei comuni limitrofi e nella sua vasta aerea metropolitana.

Articolo 7
Interventi per il diritto allo studio

L'Ersu di Cagliari persegue le finalità del precedente articolo mediante la programmazione e l'attuazione dei seguenti servizi ed interventi per il diritto allo studio:

a) assegni di studio e borse di studio;

b) servizi abitativi;

c) prestiti d'onore;

d) servizi di mensa;

e) facilitazioni di trasporto;

f) servizi di orientamento professionale;

g) servizi editoriali e librari;

h) servizi per attività culturali, ricreative e turistiche;

i) servizi sanitari e di medicina preventiva;

l) servizi di promozione sportiva;

m) servizi speciali per studenti portatori di handicap;

n) servizi intesi a facilitare la frequenza di studenti stranieri, apolidi e rifugiati

politici di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente;

o) ogni altro servizio utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio e a sostenere la formazione universitaria e post universitaria.

I servizi e gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e altri non destinati alla generalità degli studenti sono attribuiti per concorso agli studenti in possesso di specifici requisiti di merito e di reddito e mediante procedure di selezione dei beneficiari.

Articolo 8
Beneficiari dei servizi e delle provvidenze

Delle prestazioni e dei servizi di cui al precedente articolo possono fruire gli studenti iscritti a corsi di studio, di laurea, di diploma, scuole e corsi di perfezionamento post-laurea, (tirocini, master di primo e di secondo livello, etc), tenuti all'Università degli Studi di Cagliari, secondo i criteri di ammissione definiti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Accedono alle prestazioni e ai servizi dell'Ersu di Cagliari, sulla base dei requisiti di ammissione previsti dal piano annuale degli interventi per il diritto allo studio, gli istituti superiori di grado universitario e gli istituti di alta formazione artistica e musicale di cui alla Legge 21 dicembre 1999 n. 508, gli istituti universitari, seminari e accademie di cui all'art. 10 comma 1 e 2 della Legge 25 marzo 1985 n. 121, e gli istituti di formazione superiore legalmente riconosciuti e operanti nell'area metropolitana di Cagliari. Le modalità di accesso alle prestazioni e ai servizi dell'Ersu di Cagliari sono regolate mediante specifiche convenzioni.

Nell'attuazione degli interventi sono garantite le parità di trattamento, indipendentemente dalla regione o dallo Stato estero di provenienza dei destinatari.

L'Ersu di Cagliari, nell'attuazione degli interventi e dei servizi, assicura altresì il rispetto dei principi sulle pari opportunità uomo-donna, nell'osservanza della normativa regionale, nazionale e comunitaria e in collaborazione con la Commissione Regionale delle Pari Opportunità.

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualità di rifugiato politico sono legittimati a fruire dei servizi e degli interventi secondo i principi della vigente legislazione nazionale e comunitaria.

Articolo 9

Organi dell'Ersu di Cagliari

Sono organi dell'Ersu di Cagliari:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10

Nomina del Presidente

Ai sensi dell' art. 21 comma 4 della L. R. 23 agosto 1995 n. 20 e dell'art. 25 comma 1 della Legge 2 dicembre 1991 n. 390 il Presidente dell'Ersu di Cagliari è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari.

Articolo 11

Funzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ha le seguenti funzioni:

a) sovrintende alla appropriata e tempestiva esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

b) monitora l'andamento dell'ordinaria amministrazione dell'Ente;

c) firma gli atti ed i documenti connessi alla funzione;

d) vigila sull'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Ente, nonché sulla coerente ed adeguata attuazione degli orientamenti e degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione;

e) esercita ogni altro potere attribuitogli dalla normativa vigente, dai regolamenti

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

ovvero delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha accesso diretto a tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Ente.

Per adempiere alle funzioni che gli sono proprie, il Presidente ha a disposizione una Segreteria di Presidenza. I preposti a tale Segreteria vengono individuati tra il personale in servizio dell'Ente.

Nei casi di necessità ed urgenza e qualora non sia possibile convocare il Consiglio, adotta, acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale, i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della seduta consiliare immediatamente successiva.

In caso di dimissioni, assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono esercitate da uno dei componenti il Consiglio, all'uopo designato dal Presidente stesso, o in mancanza dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente della Giunta regionale e per conoscenza ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio dei Revisori e al Direttore Generale dell'Ersu di Cagliari.

Le dimissioni del Presidente non hanno effetto prima della relativa sostituzione disposta con Decreto dal Presidente della Giunta regionale.

Articolo 12
Composizione del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi art. 21 della L. R. 23 agosto 1995 n. 20 il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il Presidente;

b) due rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;

c) un rappresentante dell'Università degli Studi di Cagliari, eletto dal corpo docente e dai ricercatori;

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO Cagliari

d) un rappresentante degli studenti, che sia in corso di laurea all'atto dell'elezione, eletto dagli studenti medesimi.

Articolo 13
Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, si sensi dell'art. 21 della L. R. 23 agosto 1995 n. 20.

Articolo 14
Compiti del Consiglio di Amministrazione

In conformità con gli indirizzi della programmazione e della legislazione nazionale e regionale, il Consiglio di Amministrazione è l'organo esclusivo di conduzione politica e di indirizzo gestionale, organizzativo, amministrativo, finanziario ed economico-patrimoniale delle materie finalizzate all'assistenza e al sostegno degli studi universitari e per la loro attuazione affidate dalla legislazione vigente all'Ersu di Cagliari.

Al Consiglio di Amministrazione competono i seguenti poteri:

a) definire gli obiettivi da conseguire e gli specifici programmi di attività dell'Ente, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione degli interventi regionali in materia di Diritto allo Studio e nell'osservanza delle eventuali direttive impartite dalla Giunta regionale;

b) approvare il Bilancio di previsione e le sue variazioni;

c) approvare i conti consuntivo e patrimoniale [redacted]

d) quantificare le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle varie attività dell'Ente e ripartirle fra gli uffici di livello dirigenziale;

e) verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

f) predisporre lo statuto dell'Ente e le sue modifiche;

g) deliberare i regolamenti relativi al funzionamento degli organi interni, agli affari inerenti il personale ed alla gestione dei servizi;

h) approvare i regolamenti relativi alla gestione amministrativa, contabile e patrimoniale;

i) definire i criteri generali da seguire nella attribuzione dei benefici e per l'accesso ai servizi, determinare gli importi delle borse, dei contributi, dei sussidi o di altre agevolazioni, nonché le tariffe, i canoni ed analoghi oneri a carico degli studenti o di terzi;

l) deliberare sugli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;

m) deliberare sull'acquisizione e restituzione di immobili e terreni;

n) deliberare sull'assunzione di mutui e prestiti;

o) deliberare sulla costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione ad esse;

p) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

q) deliberare e proporre la pianta organica e la sua revisione alla Giunta regionale;

r) deliberare sull'organizzazione dei servizi e degli uffici;

s) nominare i Direttori dei Servizi, sentito il parere del Direttore Generale.

Al Consiglio di Amministrazione inoltre è attribuita ogni altra competenza che risulta non specificatamente attribuita alla competenza degli altri Organi dell'Ente.

Organizzazione e modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati con apposito Regolamento.

Articolo 15

Partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Hanno titolo a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oltre che i membri del Consiglio di Amministrazione in senso stretto, e con diritto di parola ma non di voto, il Direttore Generale.

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 37/87 ha facoltà di assistere alle riunioni del

Consiglio di Amministrazione il Presidente del Collegio Revisore dei Conti o un suo delegato.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono eserciate dal Direttore Generale o da uno dei Direttori di Servizio o funzionario della sede legale dell'Ente appositamente incaricato, o, in caso di assenza, da uno dei partecipanti alla riunione.

Articolo 16

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o, occasionalmente, altrove, purché in Italia o in un altro dei Paesi dell'Unione Europea, almeno una volta ogni due mesi, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei Consiglieri in carica ovvero dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere ordinarie e straordinarie e dedicate all'esame delle materie di competenza del Consiglio così come previsto dall'art. 14 del presente Statuto.

Le modalità e i termini di convocazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari di cui all'art. 14 del presente Statuto.

Articolo 17

Ordine del giorno e regolare costituzione

L'avviso di convocazione deve indicare, seppure in modo sommario, gli argomenti da trattare nella seduta.

Il Presidente può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Articolo 18

Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la maggioranza dei Consiglieri presenti all'adunanza.

Sono approvate le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti favorevoli espressi dai Consiglieri presenti all'adunanza.

Per l'approvazione del rendiconto o del bilancio preventivo e per le deliberazioni concernenti lo Statuto, i regolamenti e le loro modifiche è richiesto il voto a favore della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 19

Verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale o da chi abbia svolto la funzione di segretario verbalizzante. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono pubblici. Le modalità di redazione, di custodia, di archiviazione e di accesso ai verbali e alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono indicate nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari di cui all'art. 14 del presente Statuto.

Articolo 20

Dimissioni degli amministratori

Il componente il Consiglio che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio dei Revisori.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede immediatamente, e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia, a darne notizia al Presidente della Giunta regionale per la conseguente sostituzione.

Le dimissioni dei Consiglieri non hanno effetto prima della relativa sostituzione

disposta con Decreto dal Presidente della Giunta Regionale.

Articolo 21

Decadenza dall'incarico degli amministratori

Decadono dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari i consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo collegiale di cui fanno parte.

Articolo 22

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione e Commissariamento dell'Ente

In caso persista carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive della Regione, il Presidente della Giunta regionale, in conformità a deliberazione adottata dalla stessa, sentita la competente commissione consiliare, nomina un Commissario per la gestione provvisoria dell'Ente.

Articolo 23

Durata del Consiglio di Amministrazione

La durata del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari è pari a quella del Consiglio di Amministrazione dell' Università degli Studi di Cagliari.

I Consiglieri nominati in sostituzione di altri che abbiano cessato dall'ufficio prima dell'ordinaria scadenza, durano in carica fino al termine di scadenza previsto per i Consiglieri che essi hanno sostituito.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non venga ricostituito entro il termine di scadenza previsto, il medesimo Consiglio di Amministrazione è prorogato nelle sue funzioni per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del predetto termine.

Nel periodo di proroga, l'organo amministrativo scaduto può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Trascorso il predetto periodo di proroga senza che il Consiglio di Amministrazione sia stato ricostituito, la Giunta regionale, ai sensi della Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1, nomina un Commissario per un periodo non superiore a sei mesi.

Gli atti posti in essere dal Commissario sono pubblici.

Le modalità di redazione delle determinazioni commissariali, di custodia, di archiviazione e di accesso agli atti sono le medesime previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24

Compensi degli amministratori

I compensi spettanti al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari sono quelli previsti dalla normativa regionale.

Articolo 25

Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ersu di Cagliari, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica per un periodo di tempo di durata pari a quello del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal collegio stesso fra i tre membri effettivi.

Articolo 26

Funzioni del Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ersu di Cagliari, e a tal fine svolge i seguenti compiti:

a) verifica, almeno ogni quadrimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento

finanziario e patrimoniale dell'Ente;

b) redige la relazione al conto consuntivo, che contiene un giudizio complessivo sulla gestione, nonché eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa;

c) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione.

d) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'Ente.

Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza, di cui alle lettere a) e c), al Consiglio di Amministrazione dell'Ente e all'Assessore regionale cui compete il controllo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e ai documenti dell'Ente e può procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.

Il Collegio dei Revisori può effettuare, in qualsiasi momento ispezioni e verifiche, nonché chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento dell'attività dell'Ente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia all'art. 14 della L.R. 37/87 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 27
Determinazioni del Collegio dei Revisori dei Conti

Le determinazioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere prese a maggioranza. Il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 28

Compensi dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti

Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al suo Presidente competono le indennità previste dalla normativa regionale.

Articolo 29

Direzione Generale dell'Ente

Le funzioni di Direzione Generale dell'Ersu di Cagliari sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad iniziativa dell'Assessore competente in materia di personale e su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari, ai sensi art. 33 della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31.

Ai sensi dell'art. 28 della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31 l'attribuzione delle funzioni di Direzione Generale ha durata quinquennale e deve tassativamente essere rideliberata entro la scadenza.

Allorché le funzioni di Direzione Generale sono attribuite a persone esterne all'Ente e all'Amministrazione regionale, il conferimento avviene con le medesime modalità previste al comma 1 del presente articolo. Ai Direttori Generali esterni si applica l'art. 29 della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31.

Articolo 30

Funzioni di Direzione Generale

Il Direttore Generale dell'Ersu di Cagliari collabora con il Consiglio di Amministrazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione. Il Direttore Generale è inoltre tenuto a predisporre gli elementi conoscitivi di alto contenuto professionale tesi a collegare l'allocazione annuale e/o pluriennale delle risorse all'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

Al Direttore Generale dell'Ersu di Cagliari spettano altresì le seguenti funzioni:

a) curare l'attuazione delle direttive generali, delle specifiche deliberazioni, dei piani, delle priorità e dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione, affidandone la gestione ai direttori dei servizi, in conformità alle rispettive competenze, e ripartendo fra gli stessi le risorse strumentali e finanziarie specificatamente assegnate dal Consiglio di Amministrazione;

b) dirigere, controllare e coordinare l'attività dei Direttori dei Servizi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

c) assegnare e trasferire ai servizi o direttamente alla Direzione Generale il personale, tenuto conto delle risultanze emergenti dalla periodica rilevazione dei carichi di lavoro e sentiti i direttori dei servizi;

d) adottare gli atti di competenza inerenti l'organizzazione e la gestione del personale nel rispetto dei contratti collettivi e sulla base della predeterminata organizzazione complessiva dei servizi e degli uffici;

e) predisporre, tramite l'istituzione di apposito ufficio, un sistematico controllo interno di gestione al fine di valutare: l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nella gestione delle risorse, la rispondenza delle determinazioni attuative assunte dai dirigenti alle direttive generali, alle specifiche deliberazioni, ai piani, alle priorità e ai programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione;

f) stimare la qualità dei servizi forniti con riferimento alla tipologia, alla congruità dei costi, all'ottimizzazione delle risorse strumentali impiegate, nonché al grado di gradimento degli utenti;

g) provvedere a comunicare con sollecitudine le determinazioni adottate dai dirigenti al Consiglio di Amministrazione, secondo modalità dal medesimo Consiglio determinate.

Nell'esclusivo interesse dell'Ente e con il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale dell'Ente compete altresì promuove e resiste alle liti nonché conciliare e transigere le controversie.

Le funzioni e le responsabilità del Direttore Generale non esplicitamente

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

richiamate nel presente Statuto sono regolate, per le parti applicabili, dagli artt. 8, 10, 21, 22, 23, 24, 28, 33 della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni.

sostituito

~~**Articolo 31**~~

~~**Controllo degli atti**~~

~~Il controllo sugli atti dell'Ersu di Cagliari è esercitato dalla Giunta regionale ai sensi della L.R. del 15 maggio 1995, n. 14 e successive modificazioni. Sono sottoposte in particolare a controllo di legittimità e di merito le deliberazioni concernenti:~~

~~a) i programmi di attività;~~

~~b) i bilanci di previsione e relative variazioni e bilanci consuntivi;~~

~~c) i regolamenti interni;~~

~~d) gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e i contratti di valore superiore a quanto stabilito dalla vigente normativa regionale~~

~~e) le assunzioni di mutui e prestiti;~~

~~f) le liti attive e passive e le transazioni;~~

~~g) i regolamenti ed gli altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;~~

~~h) le deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse;~~

sostituito

~~**Articolo 32**~~

~~**Procedura di controllo**~~

~~Le deliberazioni e gli atti dell'Ersu di Cagliari soggetti a controllo, entro dieci giorni dalla loro adozione e a pena di decadenza, devono essere inviati a cura della Direzione Generale all'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'attività dell'Ente, ovvero, per gli atti di cui alla lettera g) del precedente art. 31, all'Assessore regionale competente in materia di personale. Gli atti di cui alla lettera b) del precedente art. 31 sono inviati anche all'Assessore competente in materia di~~

~~bilancio e, per conoscenza, al Consiglio regionale.~~

~~Le deliberazioni e gli atti sottoposti al controllo diventano esecutivi qualora l'Assessore competente, entro venti giorni dal loro ricevimento, non abbia sottoposto alla Giunta regionale la proposta di annullamento, dàndone contestuale notizia all'Ente. Sulla proposta di annullamento la Giunta decide nel termine perentorio di venti giorni. Decorso tale termine senza che la Giunta ne abbia pronunciato l'annullamento, la deliberazione diviene esecutiva.~~

~~Prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo l'Assessore competente può chiedere motivatamente all'Ente il riesame della deliberazione. In questo caso, il termine di venti giorni entro cui deve essere sottoposta alla Giunta la proposta di annullamento, decorre dalla data di ricevimento della nuova deliberazione.~~

~~Le deliberazioni diventano esecutive anche prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, qualora l'Assessore competente abbia comunicato all'Ente che nulla osta alla loro immediata esecuzione.~~

~~Per gli atti di cui alle lettere b) ed g) del precedente art. 31 i termini per l'esercizio del controllo sono raddoppiati.~~

~~I termini per il controllo degli atti devono essere conteggiati in ragione dei giorni lavorativi riferiti all'organo di controllo. Nel computo della decorrenza dei termini non si tiene conto dei giorni che vanno dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre e al 2 gennaio.~~

Articolo 31

Indirizzo, vigilanza e controllo

I controlli sugli atti dell'Ente sono effettuati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1995 n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 32

Atti sottoposti a controllo

Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione

regionale e con le direttive impartite dalla Giunta regionale e con gli atti di indirizzo degli Assessorati competenti, gli atti rientranti nelle seguenti categorie:

a) programmi di attività;

b) bilanci di previsione e relative variazioni e bilanci consuntivi;

c) regolamenti interni;

d) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore a 500 mila euro. In tal caso, l'atto da sottoporre a controllo è quello di attivazione della procedura di gara;

e) regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;

f) deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse;

g) atti attinenti alle procedure concorsuali ed alla costituzione di rapporti di lavoro;

h) atti attinenti all'attribuzione di incarichi di consulenza.

Articolo 33
Trasmissione degli atti

Gli atti soggetti a controllo sono inviati, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione all'Assessorato regionale competente.

Il controllo degli atti di cui alle lettere e) e g) dell'articolo 32, è effettuato dall'Assessorato competente in materia di Personale.

Il controllo degli atti di cui alla lettera h) dell'articolo 32, è effettuato dall' Assessorato competente nelle materie oggetto dell'attività dell'Ente.

Gli atti di cui alla lettera b) dell'articolo 32 sono sottoposti anche al controllo preventivo di legittimità contabile dell'Assessorato competente in materia di bilancio e sono inviati, per conoscenza, al Consiglio regionale.

Al fine di semplificare e snellire le procedure di controllo, quando gli atti di cui alla lettera b) riguardino spese relative al personale dipendente, gli stessi sono

trasmessi anche all'Assessorato del Personale, che esprime il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto.

Le variazioni compensative tra i capitoli della medesima Unità Previsionale di Base e i prelevamenti dai fondi di riserva sono effettuati con determinazione del Direttore generale e sono inviate, per conoscenza, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, al Consiglio di amministrazione ovvero al Commissario straordinario, all' Assessorato competente per materia ed all'Assessorato competente in materia di bilancio. Le variazioni sui residui sono trasmesse ai competenti Assessorati solo per conoscenza.

Articolo 34

Termini per la presentazione dei bilanci e delle relative variazioni

Il bilancio di previsione dell' Ente e le relative variazioni, quando le entrate derivino anche in parte da trasferimenti della Regione, deve essere adottato entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, devono essere adeguate l'entità dei contributi previsti nel proprio bilancio a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di bilancio, da sottoporsi a controllo con le modalità di cui all'articolo 33, primo e terzo capoverso.

Al fine di rendere efficace il controllo sulle variazioni di bilancio, il termine ultimo per la presentazione delle stesse è fissato nel 20 novembre dell'anno a cui si riferiscono. Possono essere ammesse variazioni oltre tale data solo quando queste si riferiscano ad eventi verificatisi successivamente al 20 novembre.

Articolo 35

Esercizio Provvisorio

L'esercizio provvisorio è deliberabile esclusivamente quando lo stesso sia consentito nel rispetto dei termini di cui all'articolo 34, primo capoverso.

L'esercizio provvisorio può essere concesso in deroga al comma precedente solo in

casi eccezionali debitamente motivati.

Articolo 36
Rendiconto generale

Il termine per la presentazione del rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente è fissato al 15 maggio.

Il rendiconto generale è elaborato secondo quanto previsto dalla legge di contabilità regionale e deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

Articolo 37
Disposizioni finali

Tutte le determinazioni regolamentari adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari e/o da un Commissario dell'Ente, riguardanti materie regolamentate dal presente Statuto e assunte in data antecedente all'approvazione e alla ratifica in via definitiva dello stesso, sono annullate.

Il presente Statuto costituito di 37 articoli diviene esecutivo a conclusione delle previste procedure di controllo.

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ENTE REGIONALE